

Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 01/02/2010
LA GIUNTA COMUNALE

- VISTO il D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507;
- VISTA la propria precedente deliberazione n° 87 del 22/02/1994 con la quale si approvavano le nuove tariffe per l'applicazione dei diritti nelle pubbliche affissioni a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507;
- VISTE le proprie precedenti deliberazioni n° 35 del 12/03/1999, n°4 del 07/01/2000, n° 263 del 21/12/2000, n° 9 del 07/01/2002, n° 19 del 07/02/2003, n° 235 del 30/12/2003, n° 28 del 07/03/2005, n° 173 del 14/11/2005, n° 30 del 19/02/2007 e n. 6 del 21/01/2008 con le quali si adeguavano le suddette tariffe rispettivamente per l'anno 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008;
- VISTA la delibera n. 80 del 06/05/2009 di conferma delle tariffe per l'anno 2009;
- DATO ATTO che al 31/12/2008 la popolazione residente in questo Comune, risulta composta da n° 4.252 abitanti, per cui, ai fini dell'art. 2, del citato D.Lgs. n° 507/93 il Comune è sempre classificato alla classe V°;
- VISTO il T.U.L.C.P. 03/03/1934 n° 383 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO il c.10 art. 11 della legge 27/12/1997, n° 449;
- DATO ATTO che l'art. 1, comma 7, del D.L. n. 93/2008, ha stabilito che dal 29/05/2008 e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione dell'attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello stato;
- VISTO il Regolamento comunale per la disciplina e l'applicazione dell'Imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- RITENUTO di dover confermare per l'anno 2010 le tariffe attualmente in vigore;
- ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del settore Finanziario sotto il profilo contabile (art. 49 D.Lgs.267/2000);
- CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

- A) DI CONFERMARE per l'anno 2010 le tariffe attualmente in vigore per i diritti sulle pubbliche affissioni;
- B) DI DARE ATTO che con decorrenza **01/01/2010** gli importi per le singole voci sono così determinati:
- 1°) Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

- 2°) La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati è la seguente:
- per i primi dieci giorni **Euro 1,35**
 - per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione **Euro 0,40**

3°) Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al punto 2 è maggiorato del 50%.

4°) Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli, il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%.

5°) Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

6°) Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9 del D.Lgs. n° 507/93; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.

1) DI ACCORDARE, in relazione al disposto dell'art. 20 del citato D.Lgs. n° 507/93 le seguenti riduzioni del diritto:

1°) La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) - per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n° 507/93;
- b) - per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) - per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) - per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) - per gli annunci mortuari.

2) DI ACCORDARE, altresì, in relazione al disposto dell'art. 20 del più volte citato D.Lgs. n° 507/93 le seguenti esenzioni dal diritto:

1°) Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) - i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio
- b) - i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e ai richiami alle armi;
- c) - i manifesti dello Stato delle Regioni e delle provincie in materia di tributi;
- d) - i manifesti delle autorità di Polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) - i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, Regionale, Amministrative;
- f) - ogni altro manifesto la cui affissione si obbligatoria per legge;
- g) - i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

4) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero delle Finanze.

/AP